C O M U N E D I F I S C A G L I A

(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino)

(Provincia di Ferrara)

PATTO D'INTEGRITA' DEL COMUNE DI FISCAGLIA

Art. 1 Ambito di applicazione

1) Il Patto di integrità è lo strumento che il Comune di Fiscaglia adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. N.163/2006.

2) Il presente Patto d'integrità, obbliga stazione appaltante ed operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

3) Nel caso l'operatore economico sia un consorzio ordinario, un raggruppamenti temporaneo o altra aggregazione d'imprese, le obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al raggruppamento, all'aggregazione.

4) Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante, pertanto, in caso di aggiudicazione, verrà allegato al contratto d'appalto.

5) In sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente.

Art. 2 Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

1) L'operatore economico:

a. dichiara di non aver influenzato in alcun modo il procedimento amministrativo con azioni dirette o indirette ad influenzare la compilazione del bando di gara o altro documento equipollente e/o dei documenti di gara allo scopo di condizionare le modalità di scelta del contraente e/o la scelta dell'aggiudicatario;

b. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, e s'impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o altre utilità per agevolare l'aggiudicazione e la gestione del successivo rapporto contrattuale;

c. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata all'aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;

d. assicura di non trovarsi, rispetto ad una altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e che non si è accordato, e non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura;

e. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o lesive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli art. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

f. segnala, al responsabile della prevenzione della corruzione della stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o collaboratori della stazione appaltante;

g. al segnalante di applicano, per quanto compatibili, le tutele previste dall'articolo 1 comma 51 della legge 190/2012;

h. informa i propri collaboratori e dipendenti degli obblighi recati dal presente e vigila affinché detti obblighi siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti;

i. collabora con le forze di pubblica scurezza, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo d'esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere;

l. acquisisce la preventiva autorizzazione della stazione appaltante in materia di subappalto secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

m. inserisce le clausole di integrità e anticorruzione di cui sopra nei contratti di subappalto, pena il diniego dell'autorizzazione;

n. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto; il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c.; medesima risoluzione interverrà ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del c.p.

Art. 3 Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice (indicare l'esatta denominazione della struttura responsabile del procedimento):

a. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

b. si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice comportamento del personale del Comune di Fiscaglia nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale della prevenzione della Corruzione vigente;

c. si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

d. si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico; e. si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;

e. si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;

f. si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza,

g. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella procedura di gara e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi;

h. avvia tempestivamente procedimenti disciplinari nei confronti del personale nel caso di violazione del Codice comportamento del personale del Comune di Fiscaglia;

i. si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

l. segnala, senza indugio, ogni illecito all'Autorità giudiziaria;

m. rende pubblici i dati riguardanti la procedura e l'aggiudicazione in esecuzione della normativa in materia di trasparenza. m. si impegna all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;

n. si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, in relazione alle fattispecie rinvenienti nelle disposizioni di cui alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013 e smi.

2) L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4 Violazione del Patto di integrità

1) La violazione del Patto di integrità è decretata dalla stazione appaltante a conclusione di un procedimento di verifica con garanzia di adeguato contraddittorio, nel quale è assicurata all'operatore economico la possibilità di depositare memorie difensive e controdeduzioni.

2) La violazione da parte dell'operatore economico, sia quale concorrente, sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può comportare:

a. l'esclusione dalla gara;

b. l'escussione totale o parziale (dal 10% al 50%) dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento; c. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;

c. l'escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

d. la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

e. l'esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per un periodo non inferiore ad un anno (sei mesi) e non superiore a cinque anni (tre) , determinato in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;

f. la segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Autorità giudiziaria.

3) Le stazioni appaltanti debbono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

4) In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 c. 1 lett. a, b, c, d, e, del presente Patto, è sempre disposta la perdita del deposito cauzionale o altra garanzia depositata all'atto dell'iscrizione, l'esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010.

5) La sanzione dell'interdizione si applica nei casi più gravi o di recidiva, per le violazioni di cui al superiore art. 2, c. 1 lett. a, b, c, d, e.

Art. 5 Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni. Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dall'Amministrazione aggiudicatrice. Al momento della partecipazione alle procedure il legale rappresentante della Ditta partecipante, ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, il rappresentante legale degli stessi dichiara di essere a conoscenza e di accettare quanto contenuto nel presente Patto di Integrità. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese ancora da costituire la dichiarazione dovrà essere resa dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al costituendo raggruppamento. La mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra comporterà l'esclusione dalla procedura

Fiscaglia, lì_____

L'operatore economico _____

L'Amministrazione aggiudicatrice _____